

Consuntivo 2023

Freno al disavanzo

Importi in milioni di franchi	C2022	C2023
Verifica rispetto del vincolo di bilancio		
Ricavi per calcolo (*)	3'839.7	3'773.6
Risultato d'esercizio	3.0	-121.8
Conto di compensazione	-80.4	-202.2
Riserve di rivalutazione dei beni amministrativi MCA2 (**)	-	***24.7
Conto di compensazione finale di riferimento	-80.4	-177.5
Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)	-345.6	-339.6
Rispetto del vincolo	SI	SI

(*) Nel calcolo sono inclusi tutti i ricavi ad eccezione dei gruppi 45, 47 e 49.

(**) Riserve di rivalutazione dei beni amministrativi nel capitale proprio secondo il Modello contabile armonizzato (MCA2) e il Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato.

(***) Si tratta dell'aggiustamento del conto di compensazione che permette di allineare il saldo di questo conto e il valore del capitale proprio sfruttando la rivalutazione della partecipazione di Banca Stato del 2023

Il freno ai disavanzi pubblici, il cui principio è stato inserito nella Costituzione cantonale, prevede all'articolo 31 lett. c della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) che i disavanzi del conto di compensazione vengano compensati entro un periodo di quattro anni, qualora superassero complessivamente la soglia stabilita del 9%. Secondo l'articolo 31 lett. d il disavanzo del conto di compensazione non può infatti eccedere il 9% dei ricavi correnti.

Il concetto di conto di compensazione è stato introdotto nell'ambito del freno ai disavanzi entrato in vigore nel 2014 per verificare il rispetto dell'equilibrio finanziario nel tempo ed aveva la stessa valenza del capitale proprio. La scelta di introdurre un nuovo concetto è stata dovuta al fatto che al momento dell'introduzione del freno ai disavanzi il capitale proprio era negativo per cui, fondarsi in quel momento sul capitale proprio, avrebbe condizionato in modo non sostenibile l'applicazione del modello. La logica dei due concetti era tuttavia uguale nel senso che entrambi sono alimentati dal cumulo degli avanzi e dei disavanzi d'esercizio nel tempo. Con la modifica del regolamento sulla gestione finanziaria avvenuta nel 2019, è stato introdotto un nuovo principio di valutazione delle partecipazioni amministrative relative a BancaStato e all'EOC, che prevede la necessità di procedere a delle rivalutazioni o a delle svalutazioni delle partecipazioni a dipendenza dell'evolversi del valore del loro capitale proprio. Per quanto concerne il 2023, a fronte degli ottimi risultati di Banca Stato, il valore di questa partecipazione amministrativa ha richiesto una rivalutazione di 39.9 milioni di franchi. Questi aggiornamenti, fintanto che il valore finale permane superiore rispetto al momento della prima valutazione, come è il caso nel 2023 per Banca Stato, sono effettuati direttamente a capitale proprio, senza passare dal conto economico. Così facendo non vengono recepiti nel conto di compensazione. Questo aspetto pone un problema. Tenendo conto delle finalità del capitale proprio e in considerazione del fatto che il saldo del conto di compensazione e il valore del capitale proprio si sono nel frattempo quasi allineati, si ritiene corretto allineare definitivamente questi due saldi, procedendo a un aggiustamento di 24.7 milioni di franchi del saldo di compensazione sfruttando la rivalutazione del 2023. I due saldi potranno così continuare a rimanere allineati anche in futuro.

La tabella verifica il rispetto del vincolo di bilancio ponendo a confronto il saldo del conto di compensazione finale (che fa da riferimento per la valutazione) con la soglia massima di disavanzo ammissibile.